



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE PUGLIA

Assemblea Regionale Verbale n. 17 del 21 settembre 2022

In data 22 settembre 2022, giusta convocazione del Presidente Regionale, si riunisce l'Assemblea del Comitato Regionale CRI Puglia, presso il Centro di Formazione CRI Puglia, in Piazza Mercantile 47 a Bari.

Alle ore 17:30 sono presenti i sig.ri Presidenti dei Comitati Territoriali CRI (foglio firme in allegato); sono altresì presenti il Presidente Ilaria Decimo, i Consiglieri Regionali Raffaele Pio di Sabato, Matteo Salamone e Gianfranco Ferrante; il Referente Tecnico Regionale alla Formazione, insieme al *governance officer* e all'*administration officer* CRI Puglia, Vincenzo Elia. L'ordine del giorno in discussione è il seguente:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Verbale Assemblea precedente
3. Raduno Regionale CRI Puglia
4. Adozione Modifica Statutaria proposta da alcuni Comitati Territoriali CRI Puglia
5. Fabbisogno Formativo CRI Puglia
6. Varie ed eventuali

L'Assemblea affronta il punto 1 all'ordine del giorno:

Il Presidente dà il benvenuto all'Assemblea e comunica quanto segue:

- Le gare nazionali di primo soccorso a Pesaro, a causa degli eventi metereologici estremi che hanno sconvolto la regione Marche, sono state rinviate al 7 e l'8 ottobre;
- La Commissione Motorizzazione Nazionale è stata rinviata, per permettere ai membri della stessa di poter prender parte alla manifestazione di cui al punto precedente;

Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Il Verbale dell'Assemblea precedente viene consegnato ai Presidenti Territoriali e viene approvato.

Giunti al 3° punto all'o.d.g., il Presidente Regionale comunica che il Raduno Regionale CRI Puglia è fissato per i giorni 28, 29, 30 Ottobre. Si confida che il Presidente Nazionale, avv. Francesco Rocca, possa rispondere positivamente all'invito ed essere quindi presente al raduno.

Riguardo il 4° punto all'o.d.g., il Presidente informa che il Comitato Regionale ha ricevuto dai Comitati di Andria, Barletta, Carovigno, Fasano e Taranto una proposta di mozione di modifica statutaria (in allegato al presente Verbale). Prende, dunque, la parola il Presidente di Andria, Antonio Veneziano, che legge il testo della proposta, in cui si chiede che venga posta in votazione la modifica dei seguenti articoli dello Statuto CRI:

- Art. 24.2, abrogare la locuzione "*una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi*";
- Art. 29.3, abrogare la locuzione "*una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato Regionale, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi*";
- Art. 34.3, abrogare la locuzione "*una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice nazionale dell'Associazione, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi*".

E che le summenzionate abrogazioni si estendano anche alla corrispondente previsione dell'art. 25.3 dello Statuto-tipo dei Comitati CRI, adottato in conformità allo Statuto dell'Associazione ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della

Croce Rossa Italiana, laddove prevede la locuzione “*una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi*”.

Il Presidente apre la votazione:

Presenti 23 dei 26 Presidenti o Delegati (componenti del Consiglio Direttivo);

Votanti 23/23: Favorevoli 23/23; Astenuti 0/23; Contrari 0/23

L'assemblea approva all'unanimità.

Si passa al punto 5° all'o.d.g.: Il Referente Tecnico Regionale alla Formazione, *Filomena Camposeo*, illustra il fabbisogno formativo ai Presidenti, allegato al presente verbale, i quali approvano all'unanimità. La stessa ribadisce più volte, supportata dal Presidente Regionale, l'importanza della partecipazione dei Volontari ai Corsi Trasversali e segnala la scarsa propensione dei circa 80 Istruttori MS a rendersi reperibili per i Corsi di Formazione, chiedendo ai Presidenti supporto in tal senso.

Giunti al 6° punto all'o.d.g. e non essendoci ulteriori interventi e/o punti all'o.d.g., l'Assemblea si chiude alle ore 19:30.

Il Governance Officer

Giovanni Fano

Il Presidente del Comitato Regionale CRI Puglia

Ass. ss. Maria Decimo

FOGLIO FIRME ASSEMBLEA REGIONALE CRI PUGLIA

21/09/2022

COMITATO	PRESIDENTE	DELEGATO	FIRMA
Comitato di Acquaviva delle Fonti	Nicola Vito Martino		
Comitato di Andria	Antonio Veneziano		
Comitato di Bari	Consiglia Margiotta		
Comitato di Barletta	Sabina Torre		
Comitato Bassa Murgia	Cosma Laera		
Comitato di Brindisi	Concetta Marra		
Comitato di Carovigno	Giovanni Monna		
Comitato di Casarano	Giacinto Pettinati		
Comitato di Cerignola	Mauro Cicoiella		
Comitato di Cisternino	Emanuele D'Aversa		
Comitato di Fasano	Roberto Posado		
Comitato di Foggia	Renata Fulchino		
Comitato di Francavilla Fontana - Oria	Fabio Prudenzano		
Comitato di Gioia-del Colle	Maria Teresa Tracquilio		
Comitato di Grottaglie	Angela Lenti		
Comitato di Lecce	Antonio Zecca		
Comitato di Manfredonia	Andrea Nobile		
Comitato di Martina Franca	Angelo Marangi		
Comitato di Molfetta	Giovanni Spagnoletta		
Comitato di Monopoli	Rosalba Antonino		
Comitato di Ostuni	Gianluca Petraroli		
Comitato di San Nicandro Garganico	Lazzaro Ferrante		
Comitato di San Severo - Torremaggiore	Paola Cuccitto		
Comitato di Santeramo in Colle	Maria Angiola		
Comitato di Taranto	Anna Fiore		
Comitato Valenzano	Francesco Basilico		
CDR CRI FUGUA	FERRARICCI		
CHH	SAVINO D.		
CDR CRI PUGUA	SAVINOUS		
CDR CRI PUGUA	DA SABATO		
DIRE FORMAZIONE	CANFOSCO		

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Puglia
Il Presidente



Bari, lì 31.08.2022

Protocollo n:..

Rif. Foglio n:.....del

Allegati..

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, si comunica che l'Assemblea Regionale CRI Puglia è convocata:

- in prima convocazione il giorno martedì 20 Settembre alle h. 23.00 presso il Centro di Formazione CRI Puglia, sito in piazza Mercantile n.47 Bari;
- in seconda convocazione il giorno **mercoledì 21 Settembre alle ore 17:00**, in presenza, presso il Centro di Formazione CRI Puglia, sito in piazza Mercantile n.47 Bari;

per il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Verbale Assemblea precedente
3. Raduno Regionale CRI Puglia
4. Adozione Modifica Statutaria proposta da alcuni Comitati Territoriali CRI Puglia
5. Fabbisogno Formativo CRI Puglia
6. Varie ed eventuali

Il presente avviso è:

- o Affisso all'Albo di Comitato
- o Pubblicato sul Sito Internet CRI Puglia
- o Trasmesso al Presidente Nazionale di Croce Rossa Italiana

N.B. All'Assemblea interverrà il Referente Tecnico Regionale alla Formazione CRI Puglia

Cordialmente,

Il Presidente Regionale CRI Puglia

Ilaria Decimo

Data: **30/08/2022**

Nota n° **1750/22/CA**

Oggetto: **Mozione Assembleare.**

**Al
Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Puglia**

Io sottoscritto Presidente del Comitato di Andria Antonio Veneziano,

Considerato che le attuali norme statutarie prevedono che i volontari dell'Associazione della Croce Rossa Italiana che ricoprono ad ogni livello la carica di Presidente rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, ed in ogni caso sono immediatamente ineleggibili al ruolo di Presidente coloro che abbiano ricoperto il mandato di vertice di Comitato, ad ogni livello, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi (artt. 24.2, per i Presidenti dei Comitati territoriali; 29.3, per i Presidenti dei Comitati Regionali; e 34.3, per il Presidente Nazionale);

Considerato che tale disposizione costituisce un atto di autolimitazione che l'Associazione della Croce Rossa Italiana si è posta senza che vi fosse un obbligo in tal senso derivante da disposizioni di legge o di regolamento;

Considerato che, in particolare, si tratta di un limite non previsto nella normativa del Terzo settore né vi sono precedenti nella prassi degli enti del terzo settore o delle reti associative nazionali, trattandosi di un principio, quello del limite del doppio mandato, tipico delle elezioni negli enti locali e quindi degli enti a vocazione politica;

Tenuto conto che l'emergenza Covid-19, ha purtroppo, fortemente canalizzato le energie dell'Associazione più verso una fase operativa che di pianificazione strategica ed ha sicuramente limitato il confronto, lo scambio di opinioni e in ultima analisi anche la crescita formativa di una nuova classe dirigente (Governance) della Croce Rossa, ostacolando o comunque frapponendosi al ricambio generazionale;

Preso atto che i cambiamenti che hanno coinvolto l'Associazione non si sono ancora completamente attuati e che l'esperienza maturata da chi riveste oggi l'incarico di Presidente non può essere dispersa nelle more del pieno completamento della riforma avviata con il D.Lgs. n.178/2012;

Preso atto che, in particolare, non è ancora giunta a definizione la successione dall'Ente strumentale alla Croce Rossa all'Associazione, risultando ancora pendente la questione della definizione dei rapporti attivi e passivi tra l'Ente e i Comitati territoriali CRI, né è giunta a conclusione la procedura di trasferimento degli immobili ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 178/2012, ambedue tematiche rispetto alle quali gioca un fattore fondamentale la figura del Presidente e la sua memoria storica, avendo ha seguito la procedura di riconversione del Comitato CRI nel passaggio da pubblico a privato;

Considerato che l'attuale limitazione al vincolo di non più di due mandati consecutivi per i Presidenti ed i componenti dei Consigli Direttivi di ogni livello incide sui principi di democraticità della scelta dei volontari su chi debba guidare l'Associazione ad ogni suo livello, pari opportunità ed eguaglianza di tutti associati e di elettività delle cariche sociali, principi fondamentali alla base della normativa del terzo settore (art. 25, comma 2, d.lgs. n. 117/2017);

Considerato che ai sensi dell'art. 25.3 dello Statuto dei Comitati territoriali in merito alla non rieleggibilità "è fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti" creando evidente disparità di trattamento tra i Presidenti e nocumento per alcuni Comitati;

Considerato che le ragioni che all'epoca della redazione dello Statuto avevano suggerito di limitare a non più due mandati consecutivi l'elezione degli organi di Governance possono ritenersi assolte mantenendo tale limite solo per i membri dei Consigli Direttivi, fatta eccezione per la figura dei Presidenti, così da garantire un periodico parziale ricambio dell'organo di governo idoneo a garantire i Comitati ed i volontari che in essi operano dall'adozione di politiche contrarie ai Principi Fondamentali o al bene dell'Associazione;

Preso atto che la possibile rielezione dei Presidenti di ogni livello garantirebbe continuità alle politiche associative virtuose e proficue lasciando alle Assemblee elettorali la valutazione e chiaramente l'ultima parola sul punto, le quali, come già più volte accaduto, si sono dimostrate capaci di imporre un cambio di vertice quando l'azione degli organi di governance dei Comitati si sono dimostrate insoddisfacenti, garantendo così la rinnovabilità delle cariche associative.

Constatato che tale eventuale modifica allo statuto rispetta i criteri direttivi indicati dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche.

Tanto premesso e considerato,

lasciando libertà al CDN e/o all'Assemblea la facoltà di valutare l'opportunità di rimuovere il limite di rielezione oltre il secondo mandato anche nei confronti dei componenti dei consigli direttivi (Vice Presidenti e Consiglieri) ad ogni livello

si chiede

- che venga posta in votazione alla prossima Assemblea Nazionale la modifica dei seguenti articoli dello Statuto CRI:

- I. Art. 24.2, abrogare la locuzione *"una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi"*;



- II. Art. 29.3, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato Regionale, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*;
- III. Art. 34.3, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice nazionale dell’Associazione, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*.

- che le summenzionate abrogazioni si estendano anche alla corrispondente previsione dell’art. 25.3 dello Statuto-tipo dei Comitati CRI, adottato in conformità allo Statuto dell’Associazione ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell’articolo 21.14 dello Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, laddove prevede la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*.



IL PRESIDENTE
COMITATO C.R.I. - ANDRIA
dott. Antonio VENEZIANO



Prot. n.351/2022

All. III.ma

Dott.ssa Ilaria DECIMO

Presidente Regionale CRIPuglia

Mozione Assembleare

I sottoscritti Presidenti,

Considerato che le attuali norme statutarie prevedono che i volontari dell'Associazione della Croce Rossa Italiana che ricoprono ad ogni livello la carica di Presidente rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, ed in ogni caso sono immediatamente ineleggibili al ruolo di Presidente coloro che abbiano ricoperto il mandato di vertice di Comitato, ad ogni livello, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi (art. 24.2, per i Presidenti dei Comitati territoriali; 29.3, per i Presidenti dei Comitati Regionali; e 34.3, per il Presidente Nazionale);

Considerato che tale disposizione costituisce un atto di autolimitazione che l'Associazione della Croce Rossa Italiana si è posta senza che vi fosse un obbligo in tal senso derivante da disposizioni di legge o di regolamento;

Considerato che, in particolare, si tratta di un limite non previsto nella normativa del Terzo settore né vi sono precedenti nella prassi degli enti del terzo settore o delle reti associative nazionali, trattandosi di un principio, quello del limite del doppio mandato, tipico delle elezioni negli enti locali e quindi degli enti a vocazione politica;

Tenuto conto che l'emergenza Covid-19, ha purtroppo, fortemente canalizzato le energie dell'Associazione più verso una fase operativa che di pianificazione strategica ed ha sicuramente limitato il confronto, lo scambio di opinioni e in ultima analisi anche la crescita formativa di una nuova classe dirigente (Governance) della Croce Rossa, ostacolando o comunque frapponendosi al ricambio generazionale;

Preso atto che i cambiamenti che hanno coinvolto l'Associazione non si sono ancora completamente attuati e che l'esperienza maturata da chi riveste oggi l'incarico di Presidente non può essere dispersa nelle more del pieno completamento della riforma avviata con il D.Lgs. n.178/2012;

Preso atto che, in particolare, non è ancora giunta a definizione la successione dall'Ente strumentale alla Croce Rossa all'Associazione, risultando ancora pendente la questione della definizione dei rapporti attivi e passivi tra l'Ente e i Comitati territoriali CRI, né è giunta a conclusione la procedura di trasferimento degli immobili ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 178/2012, ambedue tematiche rispetto alle quali gioca un fattore fondamentale la figura del Presidente e la sua memoria storica, avendo ha seguito la procedura di

www.cri.it

Associazione della Croce Rossa Italiana

Comitato di Barletta

Via Artemisia Gentileschi 24/26 - 76121 Barletta

cl.barletta@cri.it | 3892050345 - 0883888159

C. Fiscale n. 90096400727

riconversione del Comitato CRI nel passaggio da pubblico a privato;

Considerato che l'attuale limitazione al vincolo di non più di due mandati consecutivi per i Presidenti ed i componenti dei Consigli Direttivi di ogni livello incide sui principi di democraticità della scelta dei volontari su chi debba guidare l'Associazione ad ogni suo livello, pari opportunità ed eguaglianza di tutti associati e di elettività delle cariche sociali, principi fondamentali alla base della normativa del terzo settore (art. 25, comma 2, d.lgs. n. 117/2017);

Considerato che ai sensi dell'art. 25.3 dello Statuto dei Comitati territoriali in merito alla non rieleggibilità "è fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti" creando evidente disparità di trattamento tra i Presidenti e nocumento per alcuni Comitati;

Considerato che le ragioni che all'epoca della redazione dello Statuto avevano suggerito di limitare a non più di due mandati consecutivi l'elezione degli organi di Governance possono ritenersi assolte mantenendo tale limite solo per i membri dei Consigli Direttivi, fatta eccezione per la figura dei Presidenti, così da garantire un periodico parziale ricambio dell'organo di governo idoneo a garantire i Comitati ed i volontari che in essi operano dall'adozione di politiche contrarie ai Principi Fondamentali o al bene dell'Associazione;

Preso atto che la possibile rielezione dei Presidenti di ogni livello garantirebbe continuità alle politiche associative virtuose e proficue lasciando alle Assemblee elettorali la valutazione e chiaramente l'ultima parola sul punto, le quali, come già più volte accaduto, si sono dimostrate capaci di imporre un cambio di vertice quando l'azione degli organi di Governance dei Comitati si sono dimostrate insoddisfacenti, garantendo così la rinnovabilità delle cariche associative.

Constatato che tale eventuale modifica allo statuto rispetta i criteri direttivi indicati dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche.

Tanto premesso e considerato,

lasciando libertà al CDN e/o all'Assemblea la facoltà di valutare l'opportunità di rimuovere il limite di rielezione oltre il secondo mandato anche nei confronti dei componenti dei consigli direttivi (Vice Presidenti e Consiglieri) ad ogni livello

si chiede

- che venga posta in votazione alla prossima Assemblea Nazionale la modifica dei seguenti articoli dello Statuto CRI:

- I. Art. 24.2, abrogare la locuzione *"una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi"*;

- II. Art. 29.3, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato Regionale, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*;
- III. Art. 34.3, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice nazionale dell’Associazione, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*.

- che le summenzionate abrogazioni si estendano anche alla corrispondente previsione dell’art. 25.3 dello Statuto-tipo dei Comitati CRI, adottato in conformità allo Statuto dell’Associazione ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell’articolo 21.14 dello Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, laddove prevede la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*.

Barletta, 29/08/2022

La Presidente



Spett.le
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE PUGLIA

Alla c.a.
PRESIDENTE REGIONALE C.R.I.
Dott.ssa Ilaria DECIMO

Carovigno 29.08.2022
Prot. Nr 529/2022

Oggetto: **Mozione Assembleare**

Il sottoscritto Monna Giovanni, nato a Carovigno il 25/10/1963 e residente nello stesso alla Via Salv. Carnevale nr 8, quale Presidente e Legale Rappresentante della Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Carovigno O.d.V. con sede in Carovigno alla via Adua 10, c.f. e p.iva nr 02399040746, con la presente

CHIEDE

Di inserire all'Ordine del Giorno della prossima Assemblea Regionale CRI Puglia la Mozione Assembleare con il seguente testo:

I sottoscritti Presidenti,

Considerato che le attuali norme statutarie prevedono che i volontari dell'Associazione della Croce Rossa Italiana che ricoprono ad ogni livello la carica di Presidente rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, ed in ogni caso sono immediatamente ineleggibili al ruolo di Presidente coloro che abbiano ricoperto il mandato di vertice di Comitato, ad ogni livello, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi (artt. 24.2, per i Presidenti dei Comitati territoriali; 29.3, per i Presidenti dei Comitati Regionali; e 34.3, per il Presidente Nazionale);

Considerato che tale disposizione costituisce un atto di autolimitazione che l'Associazione della Croce Rossa Italiana si è posta senza che vi fosse un obbligo in tal senso derivante da disposizioni di legge o di regolamento;

Considerato che, in particolare, si tratta di un limite non previsto nella normativa del Terzo settore né vi sono precedenti nella prassi degli enti del terzo settore o delle reti associative nazionali, trattandosi di un principio, quello del limite del doppio mandato, tipico delle elezioni negli enti locali e quindi degli enti a vocazione politica;

Tenuto conto che l'emergenza Covid-19, ha purtroppo, fortemente canalizzato le energie dell'Associazione più verso una fase operativa che di pianificazione strategica ed ha

sicuramente limitato il confronto, lo scambio di opinioni e in ultima analisi anche la crescita formativa di una nuova classe dirigente (Governance) della Croce Rossa, ostacolando o comunque frapponendosi al ricambio generazionale;

Preso atto che i cambiamenti che hanno coinvolto l'Associazione non si sono ancora completamente attuati e che l'esperienza maturata da chi riveste oggi l'incarico di Presidente non può essere dispersa nelle more del pieno completamento della riforma avviata con il D.Lgs. n.178/2012;

Preso atto che, in particolare, non è ancora giunta a definizione la successione dall'Ente strumentale alla Croce Rossa all'Associazione, risultando ancora pendente la questione della definizione dei rapporti attivi e passivi tra l'Ente e i Comitati territoriali CRI, né è giunta a conclusione la procedura di trasferimento degli immobili ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 178/2012, ambedue tematiche rispetto alle quali gioca un fattore fondamentale la figura del Presidente e la sua memoria storica, avendo ha seguito la procedura di riconversione del Comitato CRI nel passaggio da pubblico a privato;

Considerato che l'attuale limitazione al vincolo di non più di due mandati consecutivi per i Presidenti ed i componenti dei Consigli Direttivi di ogni livello incide sui principi di democraticità della scelta dei volontari su chi debba guidare l'Associazione ad ogni suo livello, pari opportunità ed eguaglianza di tutti associati e di elettività delle cariche sociali, principi fondamentali alla base della normativa del terzo settore (art. 25, comma 2, d.lgs. n. 117/2017);

Considerato che ai sensi dell'art. 25.3 dello Statuto dei Comitati territoriali in merito alla non rieleggibilità "è fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti" creando evidente disparità di trattamento tra i Presidenti e nocumento per alcuni Comitati;

Considerato che le ragioni che all'epoca della redazione dello Statuto avevano suggerito di limitare a non più due mandati consecutivi l'elezione degli organi di Governance possono ritenersi assolte mantenendo tale limite solo per i membri dei Consigli Direttivi, fatta eccezione per la figura dei Presidenti, così da garantire un periodico parziale ricambio dell'organo di governo idoneo a garantire i Comitati ed i volontari che in essi operano dall'adozione di politiche contrarie ai Principi Fondamentali o al bene dell'Associazione;

Preso atto che la possibile rielezione dei Presidenti di ogni livello garantirebbe continuità alle politiche associative virtuose e proficue lasciando alle Assemblee elettorali la valutazione e chiaramente l'ultima parola sul punto, le quali, come già più volte accaduto, si sono dimostrate capaci di imporre un cambio di vertice quando l'azione degli organi di governance dei Comitati si sono dimostrate insoddisfacenti, garantendo così la rinnovabilità delle cariche associative.

Constatato che tale eventuale modifica allo statuto rispetta i criteri direttivi indicati dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche.

Tanto premesso e considerato,

www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**

Via Adua 10 – 72012 Carovigno (Br)

Tel / Fax 0831 990724

e.mail: cl.carovigno@cert.cri.it

carovigno@cri.it

C.F. e P. IVA nr 02399040746

lasciando libertà al CDN e/o all'Assemblea la facoltà di valutare l'opportunità di rimuovere il limite di rielezione oltre il secondo mandato anche nei confronti dei componenti dei consigli direttivi (Vice Presidenti e Consiglieri) ad ogni livello

si chiede

- che venga posta in votazione alla prossima Assemblea Nazionale la modifica dei seguenti articoli dello Statuto CRI:

- I. Art. 24.2, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*;
- II. Art. 29.3, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato Regionale, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*;
- III. Art. 34.3, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice nazionale dell'Associazione, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*.

- che le summenzionate abrogazioni si estendano anche alla corrispondente previsione dell'art. 25.3 dello Statuto-tipo dei Comitati CRI, adottato in conformità allo Statuto dell'Associazione ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, laddove prevede la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*.

Distinti saluti

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CAROVIGNO

Il Presidente – Dr Giovanni Monna



www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**

Via Adua 10 – 72012 Carovigno (Br)

Tel / Fax 0831 990724

e.mail: cl.carovigno@cert.cri.it

carovigno@cri.it

C.F. e P. IVA nr 02399040746

**Croce Rossa Italiana
Comitato di Fasano
Il Presidente**



Croce Rossa Italiana

Oggetto: Mozione Assembleare.

Alla Presidente Regionale CRI Puglia
Dott.ssa Ilaria DECIMO

I sottoscritti Presidenti,

Considerato che le attuali norme statutarie prevedono che i volontari dell'Associazione della Croce Rossa Italiana che ricoprono ad ogni livello la carica di Presidente rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, ed in ogni caso sono immediatamente ineleggibili al ruolo di Presidente coloro che abbiano ricoperto il mandato di vertice di Comitato, ad ogni livello, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi (artt. 24.2, per i Presidenti dei Comitati territoriali; 29.3, per i Presidenti dei Comitati Regionali; e 34.3, per il Presidente Nazionale);

Considerato che tale disposizione costituisce un atto di autolimitazione che l'Associazione della Croce Rossa Italiana si è posta senza che vi fosse un obbligo in tal senso derivante da disposizioni di legge o di regolamento;

Considerato che, in particolare, si tratta di un limite non previsto nella normativa del Terzo settore né vi sono precedenti nella prassi degli enti del terzo settore o delle reti associative nazionali, trattandosi di un principio, quello del limite del doppio mandato, tipico delle elezioni negli enti locali e quindi degli enti a vocazione politica;

Tenuto conto che l'emergenza Covid-19, ha purtroppo, fortemente canalizzato le energie dell'Associazione più verso una fase operativa che di pianificazione strategica ed ha sicuramente limitato il confronto, lo scambio di opinioni e in ultima analisi anche la crescita formativa di una nuova classe dirigente (Governance) della Croce Rossa, ostacolando o comunque frapponendosi al ricambio generazionale;

Preso atto che i cambiamenti che hanno coinvolto l'Associazione non si sono ancora completamente attuati e che l'esperienza maturata da chi riveste oggi l'incarico di Presidente non può essere dispersa nelle more del pieno completamento della riforma avviata con il D.Lgs. n.178/2012;



Preso atto che, in particolare, non è ancora giunta a definizione la successione dall'Ente strumentale alla Croce Rossa all'Associazione, risultando ancora pendente la questione della definizione dei rapporti attivi e passivi tra l'Ente e i Comitati territoriali CRI, né è giunta a conclusione la procedura di trasferimento degli immobili ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 178/2012, ambedue tematiche rispetto alle quali gioca un fattore fondamentale la figura del Presidente e la sua memoria storica, avendo seguito la procedura di riconversione del Comitato CRI nel passaggio da pubblico a privato;

Considerato che l'attuale limitazione al vincolo di non più di due mandati consecutivi per i Presidenti ed i componenti dei Consigli Direttivi di ogni livello incide sui principi di democraticità della scelta dei volontari su chi debba guidare l'Associazione ad ogni suo livello, pari opportunità ed eguaglianza di tutti associati e di elettività delle cariche sociali, principi fondamentali alla base della normativa del terzo settore (art. 25, comma 2, d.lgs. n. 117/2017);

Considerato che ai sensi dell'art. 25.3 dello Statuto dei Comitati territoriali in merito alla non rieleggibilità "è fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti" creando evidente disparità di trattamento tra i Presidenti e nocumento per alcuni Comitati;

Considerato che le ragioni che all'epoca della redazione dello Statuto avevano suggerito di limitare a non più due mandati consecutivi l'elezione degli organi di Governance possono ritenersi assolute mantenendo tale limite solo per i membri dei Consigli Direttivi, fatta eccezione per la figura dei Presidenti, così da garantire un periodico parziale ricambio dell'organo di governo idoneo a garantire i Comitati ed i volontari che in essi operano dall'adozione di politiche contrarie ai Principi Fondamentali o al bene dell'Associazione;

Preso atto che la possibile rielezione dei Presidenti di ogni livello garantirebbe continuità alle politiche associative virtuose e proficue lasciando alle Assemblee elettorali la valutazione e chiaramente l'ultima parola sul punto, le quali, come già più volte accaduto, si sono dimostrate capaci di imporre un cambio di vertice quando l'azione degli organi di governance dei Comitati si sono dimostrate insoddisfacenti, garantendo così la rinnovabilità delle cariche associative.

Constatato che tale eventuale modifica allo statuto rispetta i criteri direttivi indicati dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche.



Tanto premesso e considerato,

lasciando libertà al CDN e/o all'Assemblea la facoltà di valutare l'opportunità di rimuovere il limite di rielezione oltre il secondo mandato anche nei confronti dei componenti dei consigli direttivi (Vice Presidenti e Consiglieri) ad ogni livello

si chiede

- che venga posta in votazione alla prossima Assemblea Nazionale la modifica dei seguenti articoli dello Statuto CRI:

- I. Art. 24.2, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*;
- II. Art. 29.3, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato Regionale, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*;
- III. Art. 34.3, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice nazionale dell'Associazione, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*.

- che le summenzionate abrogazioni si estendano anche alla corrispondente previsione dell'art. 25.3 dello Statuto-tipo dei Comitati CRI, adottato in conformità allo Statuto dell'Associazione ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, laddove prevede la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*.



Il Presidente CRI Fasano

Roberto POSADO



Taranto 29/08/2022

Nota n°642U/2022

Dott.ssa Ilaria Decimo
Presidente CRI Regione Puglia

Oggetto: Mozione Assembleare

La sottoscritta Anna Fiore, Presidente del Comitato di Taranto

Considerato che le attuali norme statutarie prevedono che i volontari dell'Associazione della Croce Rossa Italiana che ricoprono ad ogni livello la carica di Presidente rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, ed in ogni caso sono immediatamente ineleggibili al ruolo di Presidente coloro che abbiano ricoperto il mandato di vertice di Comitato, ad ogni livello, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi (art. 24.2, per i Presidenti dei Comitati territoriali; 29.3, per i Presidenti dei Comitati Regionali; e 34.3, per il Presidente Nazionale);

Considerato che tale disposizione costituisce un atto di autolimitazione che l'Associazione della Croce Rossa Italiana si è posta senza che vi fosse un obbligo in tal senso derivante da disposizioni di legge o di regolamento;

Considerato che, in particolare, si tratta di un limite non previsto nella normativa del Terzo settore né vi sono precedenti nella prassi degli enti del terzo settore o delle reti associative nazionali, trattandosi di un principio, quello del limite del doppio mandato, tipico delle elezioni negli enti locali e quindi degli enti a vocazione politica;

Tenuto conto che l'emergenza Covid-19, ha purtroppo, fortemente canalizzato le energie dell'Associazione più verso una fase operativa che di pianificazione strategica ed ha sicuramente limitato il confronto, lo scambio di opinioni e in ultima analisi anche la crescita formativa di una nuova classe dirigente (Governance) della Croce Rossa, ostacolando o comunque frapponendosi al ricambio generazionale;

Preso atto che i cambiamenti che hanno coinvolto l'Associazione non si sono ancora completamente attuati e che l'esperienza maturata da chi riveste oggi l'incarico di Presidente non può essere dispersa nelle more del pieno completamento della riforma avviata con il D.Lgs. n.178/2012;

Preso atto che, in particolare, non è ancora giunta a definizione la successione dall'Ente strumentale alla Croce Rossa all'Associazione, risultando ancora pendente la questione della definizione dei rapporti attivi e passivi tra l'Ente e i Comitati territoriali CRI, né è giunta a conclusione la procedura di trasferimento degli immobili ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 178/2012, ambedue tematiche rispetto alle quali gioca un fattore fondamentale la figura del Presidente e la sua memoria storica, avendo seguito la procedura di riconversione del Comitato CRI nel passaggio da pubblico a privato;

Considerato che l'attuale limitazione al vincolo di non più di due mandati consecutivi per i Presidenti ed i componenti dei Consigli Direttivi di ogni livello incide sui principi di democraticità della scelta dei volontari su chi debba guidare l'Associazione ad ogni suo livello, pari opportunità ed eguaglianza di tutti associati e di elettività delle cariche sociali, principi fondamentali alla base della normativa del terzo settore (art. 25, comma 2, d.lgs. n. 117/2017);

Considerato che ai sensi dell'art. 25.3 dello Statuto dei Comitati territoriali in merito alla non rieleggibilità "è fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti" creando evidente disparità di trattamento tra i Presidenti e nocumento per alcuni Comitati;

Considerato che le ragioni che all'epoca della redazione dello Statuto avevano suggerito di limitare a non più due mandati consecutivi l'elezione degli organi di Governance possono ritenersi assolte mantenendo tale limite solo per i membri dei Consigli Direttivi, fatta eccezione per la figura dei Presidenti, così da garantire un periodico parziale ricambio dell'organo di governo idoneo a garantire i Comitati ed i volontari che in essi operano dall'adozione di politiche contrarie ai Principi Fondamentali o al bene dell'Associazione;

Preso atto che la possibile rielezione dei Presidenti di ogni livello garantirebbe continuità alle politiche associative virtuose e proficue lasciando alle Assemblee elettorali la valutazione e chiaramente l'ultima parola sul punto, le quali, come già più volte accaduto, si sono dimostrate capaci di imporre un cambio di vertice quando l'azione degli organi di governance dei Comitati si sono dimostrate insoddisfacenti, garantendo così la rinnovabilità delle cariche associative.

Constatato che tale eventuale modifica allo statuto rispetta i criteri direttivi indicati dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche.

Tanto premesso e considerato,

lasciando libertà al CDN e/o all'Assemblea la facoltà di valutare l'opportunità di rimuovere il limite di rielezione oltre il secondo mandato anche nei confronti dei componenti dei consigli direttivi (Vice Presidenti e Consiglieri) ad ogni livello

si chiede

- che venga posta in votazione alla prossima Assemblea Nazionale la modifica dei seguenti articoli dello Statuto CRI:

Art. 24.2, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*;

Art. 29.3, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato Regionale, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*;

Art. 34.3, abrogare la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice nazionale dell'Associazione, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*.

- che le summenzionate abrogazioni si estendano anche alla corrispondente previsione dell'art. 25.3 dello Statuto-tipo dei Comitati CRI, adottato in conformità allo Statuto dell'Associazione ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, laddove prevede la locuzione *“una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi”*.

Cordialmente

Il Presidente
COMITATO DI TARANTO
Il Presidente
Prof.ssa Anna Fiore
Prof.ssa Anna Fiore

www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**

Croce Rossa Italiana – Comitato di Taranto ODV
via Lago Di Bracciano, 11 - 74121 Taranto
tel. | 09945278
taranto@cri.it / cp.taranto@cert.icri.it
C.F. e P.IVA 02969980735



FABBISOGNI FORMATIVI CRI PUGLIA 2023

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

SALUTE

- **Corso Conversione Istruttori BLS/D altre società in Trainer Manovre Salva vita CRI (CTMS) 1**
- **Corso per Monitore CRI di Assistenza all'Anziano e Malato in famiglia (MON-AMA) 1**
- **Corso per Monitore CRI di Educazione alla Salute (MON-ES) 1**
- **Corso per Monitore CRI di Primo Soccorso e prevenzione infortuni – Certificazione EFAC (MON-PS) 1**

SALUTE

- **Corso per Trainer Attività di Prevenzione e Promozione alla Salute e Stili di Vita Sani (TAPPSSVS) 2**
- **Corso Trainer Manovre Salvavita Adulto e Pediatrico (TMSAP) 1**
- **Corso di formazione Trainer Trasporto Sanitario e Soccorso In Ambulanza (TTSSA) 2**
- **Trainer Operatore alla Donazione del Sangue, Organi e Tessuti (ODSOT + TCRI) 2**

SALUTE

- **Corso Aggiornamento per Trainer Manovre Salvavita (ATMS) 1**
- **Corso aggiornamento per Trainer Corso TSSA (ATTSSA) 1**

SALUTE E SICUREZZA

- **Corso di aggiornamento per istruttori in materia di salute e sicurezza per volontari CRI (AGGISIC) 1**

INCLUSIONE SOCIALE

- **Corso per Coordinatore delle attività di Sportello sociale (COSP) 2**
- **Corso per Trainer di Attività Sociali (TAS) 1**

EMERGENZA

- **Corso per Trainer di Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua (TOPSA) 1**
- **Corso di specializzazione per operatore di supporto ristorazione in emergenza (ASP-C) 1**
- **Operatività per Operatore Cinofilo CRI Specializzazione in Ricerca e Soccorso in Superficie e Macerie (AUCSMSUP) 1**
- **Corso per Coordinatore delle Attività di Emergenza (CAE) 1**
- **Operatore CRI Specializzato in CBRN (CBRN) 1**
- **Corso per Operatore di sala operativa (CSP-A) 1**
- **Corso per Operatore Specializzato CRI in logistica in emergenza (CSP-D) 1**

EMERGENZA


- **Corso per Istruttore di Protezione Civile (IPC01) 1**
- **Corso per OPSA Conduttore di Moto d'Acqua (OPSACMA) 1**
- **Corso per OPSA Operatore di Moto d'Acqua (OPSAOMA) 1**
- **Corso per Trainer Cinofilo (TC) 1**

PRINCIPI E VALORI

- **Corso di Aggiornamento per Divulgatori di Storia della Croce Rossa, della Medicina e del Movimento Internazionale (AGGDSTO) 1**
- **Corso info/formativo specialistico in International Disaster Law (IDL2) 1**
- **Corso per Trainer Educazione alla Pace (TEAP) 2**

GIOVANI

- **Corso per Direttori del percorso Gioventù (DGIOVENTU) 2**
- **Corso per Trainer per la Promozione e lo Sviluppo della Gioventù (TPSG) 2**



SVILUPPO ORGANIZZATIVO

- **Corso di formazione sulla Governance Associativa (CGOVA) 1**
- **Corso per Direttori del Corso di Formazione per Volontari CRI (DCRI) 2**
- **Modulo Trasversale Trainer CRI (TCRI) 3**
- **Corso di formazione per Trainer della Strategia CRI 2018-2030 (TS2030) 1**

MIGRAZIONI

- **Corso per Trainer di Attività rivolte a Persone Migranti (TAPM) 1**
- **Corso per Trainer nel servizio Restoring Family Links (TARFL)1**

FIGURE FORMATE

SALUTE:

- **Capomontore di Assistenza a Malato e Anziano in Famiglia**
3
- **Capomontore di Educazione alla Salute** 2
- **Capomontore di Primo Soccorso** 2
- **Formatore Manovre Salvavita** 2
- **Formatore Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza – FTSSA** 3
- **Formatore di Trainer in Attività di Prevenzione e Promozione della salute e di stili di vita sani (TAPPSSVS+FCRI)** 2

FIGURE FORMATE

SALUTE E SICUREZZA

- **Formatore in materia di Salute e Sicurezza per Volontari CRI con certificazione aggiornata 1**
- **Formatore in Materia di Salute e Sicurezza per Volontari CRI 1**

FIGURE FORMATE

INCLUSIONE SOCIALE

- Formatore CRI di Attività Sociali 3

EMERGENZA

- Operatore CRI specializzato Wash 1- pulizia igiene e disinfezione in emergenza 1
- Coordinatore in Team Building 1
- Formatore OPSA 1
- Formatore di Protezione Civile 3

FIGURE FORMATE

EMERGENZA

- **Specialista TLC 2**
- **Istruttore TLC 2**
- **Formatore TLC (TLC3+FCRI) 2**



FIGURE FORMATE

PRINCIPI E VALORI

- Istruttore Nazionale CRI di Diritto Internazionale Umanitario 3
- Facilitatore di Educazione alla Pace 2
- Consigliere Qualificato CRI 2
- Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario specializzato in Tutela dell'Emblema 2
- Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario specializzato in Raid Cross 2
- Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario specializzato in Principi e Valori 2
- Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario specializzato in Health Care in Danger 2
- Istruttore DIU specializzato in "Gara DIU" 2
- Istruttore DIU specializzato in Diritti Umani. 2

FIGURE FORMATE

GIOVANI

- **Formatore di Direttore del Percorso Gioventù 2**

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

- **Formatore del Direttore del Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana (FDCRI) 2**
- **Formatore CRI 2**
- **Formatore di Guida Veicoli della Croce Rossa Italiana 2**
- **Formatore del Trainer della Strategia CRI 2018-2030 (TS2030+FCRI) 2**



www.cri.it



Croce Rossa Italiana



*Grazie per
l'attenzione!*

